

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 58039/15265

NORME CHE REGOLANO IL
FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "NEWIT S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere in Italia e anche all'estero, filiali, stabilimenti, agenzie e depositi, nonché trasferire la sede all'interno del medesimo Comune.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nell'ambito della finanza, finanza personale, degli investimenti, dell'economia del risparmio e della consulenza. Nello specifico:

- lo sviluppo e la produzione di algoritmi innovativi ad alto contenuto tecnologico, in grado di analizzare la meritevolezza di investimenti finanziari, di comporre e valutare portafogli finanziari e di rielaborare dati qualitativi e quantitativi, creando soluzioni di valutazione e classificazione automatica di aziende quotate e non;
- la commercializzazione di programmi software basati sull'algoritmo svi-

luppato;

- l'elaborazione e commercializzazione di prodotti informatici che utilizzino le tecnologie: "big data analysis", intelligenza artificiale, "machine learning", "blockchain", "smart contract", "cryptocurrency", con espressa esclusione dei servizi di money transfer e delle attività riservate ai sensi dei d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e 58/1998 (T.U.F.);

- servizi di analisi finanziaria intesa quale ricerca in materia di investimenti, con esclusione delle attività di intermediazione finanziaria.

In via secondaria per il miglior svolgimento dell'attività sociale e per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì svolgere le attività di:

- gestione ed acquisizione, anche in qualità di holding operativa, di partecipazioni anche di controllo in aziende quotate e non e di startup sia in Italia sia all'estero per la valutazione e gestione diretta di investimenti in modo da coadiuvare e testare lo sviluppo degli algoritmi e software;

- la concessione e/o l'ottenimento di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, cash pooling, coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, nonché i servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza;

- consulenza aziendale, consulenza nei processi di gestione aziendale, nonché l'ideazione, sviluppo, consulenza e prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti;

- fornitura di servizi di assistenza in materia amministrativa, fiscale e finanziaria, di organizzazione aziendale, di trasferimento tecnologico, di informatica e telematica e di formazione (senza finalità diretta connessa all'inseri-

mento lavorativo o al collocamento aziendale) con particolare riguardo al personale preposto all'esercizio delle imprese od a rami delle stesse;

- realizzazione di servizi digitali, sia "business-to-business" che "business-to-consumer";

- consulenza per la progettazione, costruzione e gestione di piattaforme digitali;

- fornitura agli enti pubblici e privati di servizi di consulenza, studio ed analisi dei sistemi produttivi, dei cluster e dei distretti, metodi per la selezione di progetti presentati da soggetti terzi (pubblici, privati o misti);

- l'organizzazione e la gestione di convegni, meeting, congressi e fiere;

- l'acquisto, la vendita, la locazione (esclusa l'attività di leasing), la permuta, di immobili (terreni e fabbricati) di qualsiasi destinazione e di ogni genere, nonché la costruzione e ristrutturazione di fabbricati.

La società potrà inoltre svolgere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione dei fini dell'attività della società ed in particolare essa potrà, nei limiti di legge ed in via strumentale, compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, può assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico. Potrà inoltre stipulare contratti di leasing, contrarre mutui passivi di qualsiasi specie e prestare garanzie a favore di terzi. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'e-

servizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle inderogabili norme di legge in materia.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 5 - CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il capitale è di euro 476.534,00 (quattrocentosettantaseimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero) suddiviso in quote a' sensi di legge.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data 23 gennaio 2025 detto capitale è stato aumentato fino ad euro 576.534,00 (cinquecentosettantaseimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero), dandosi atto che il capitale sociale sarà pari alle quote sottoscritte entro e non oltre il 15 novembre 2025, dandosi inoltre atto che l'aumento di capitale della prima tranche, da euro 476.534,00 (quattrocentosettantaseimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero) a euro 485.034,00 (quattrocentoottantacinquemilatrentaquattro virgola zero zero) è di natura inscindibile mentre la seconda tranche dell'aumento di capi-

tale è di natura scindibile.

In sede di aumento del capitale sociale potranno, altresì, essere conferiti beni in natura, crediti ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con il rispetto, in tali ipotesi, di quanto previsto nell'art. 2465 c.c..

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dei sindaci e del revisore, se nominati.

Fatte salve le limitazioni espressamente previste nel presente Statuto, la partecipazione alla società di ciascun socio è proporzionale al conferimento apportato. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo.

La società, qualora sussistano i requisiti di legge, può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti:

1- le quote di partecipazione di categoria "A" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono soggette al diritto di prelazione di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 del presente Statuto, nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A";

c) attribuiscono il diritto di voto nelle decisioni dei soci;

2- le quote di partecipazione di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

c) sono prive del diritto di voto nelle decisioni dei soci.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale. Si applicherà, in tal caso, l'articolo 2376 del codice civile.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e in misura anche non proporzionale alle quote di partecipazione in società, versamenti a favore della società in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE A PAGAMENTO

Il capitale sociale può, con delibera dell'assemblea dei soci, essere aumentato a pagamento. In caso di aumento da liberarsi in danaro, ai soci spetta il diritto di opzione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Salvo nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., l'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui al precedente capoverso, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, fermo restando il diritto di recesso del socio che non ha prestato il proprio consenso alla decisione.

La società, sussistendo i requisiti richiesti, potrà deliberare aumenti di capitale tramite portali "on-line" ai sensi dell'art. 50-quinquies e dell'art. 100-ter del d.lgs. 58/1998.

ARTICOLO 8 - CESSIONE QUOTE - CLAUSOLE DI PRELAZIONE E DI CO-VENDITA

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, con riguardo alle quote di partecipazione di categoria "A", agli altri soci di categoria "A" spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione il socio che intenda trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione - ovvero diritti parziali sulla stessa -, dovrà darne comunicazione agli altri soci (al loro domicilio eletto nei confronti della società), con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. Gli altri soci dovranno esercitare la prelazione facendo pervenire la propria accettazione entro e non oltre 15 (quin-

dici) giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la quota ceduta verrà tra gli stessi suddivisa in proporzione alle rispettive partecipazioni.

In caso di atto a titolo gratuito, il diritto di prelazione degli altri soci potrà essere esercitato al prezzo determinato mediante applicazione delle regole previste per la liquidazione della quota al socio recedente.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a prelazione.

Qualora uno o più soci intendano vendere a un terzo una quota complessivamente superiore del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "Quota di Controllo"), è attribuito agli altri soci, che non intendono esercitare il diritto di prelazione, il diritto di recesso, ovvero il diritto di co-vendita. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4, del D.L. n. 179/2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta, per il caso ed alle condizioni dettate dall'articolo 24 del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con la delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie quote dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le mo-

dalità e le condizioni di seguito previste.

L'acquirente della "Quota di Controllo" deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto societario della clausola di co-vendita e di quella di recesso, affinché possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una identica offerta di acquisto, scritta e irrevocabile, anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione.

Il/i venditore/i della "Quota di Controllo", al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicherà/ranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere la propria partecipazione sociale, assieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre quote, formulata dal soggetto acquirente della "Quota di Controllo".

Ogni socio, dovrà formulare la propria volontà ad esercitare il diritto di co-vendita o di recesso dalla società, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita o recesso dalla società limitatamente alla causa in oggetto. Resta salva la prerogativa degli stessi di esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle quote derivanti dal diritto di co-vendita, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferi-

mento della quota entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della "Quota di Controllo" avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto di co-vendita sorge in capo ai restanti soci, al prezzo più alto pagato nelle precedenti operazioni.

Qualora la cessione della "Quota di Controllo" non fosse conforme alle norme contenute nel presente articolo, la stessa è da considerare invalida e inefficace, salvo il caso in cui il/i venditore/i di essa non procedono all'acquisto contestuale di tutte le altre quote alle condizioni di vendita garantite al terzo acquirente.

Sempre nel caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte del socio di minoranza:

- la titolarità dei titoli degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento, e
- ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) i titoli degli altri soci con le modalità sopra indicate, il socio di Controllo potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario dei titoli oggetto della comunicazione, ovvero di acquistare dagli altri soci i titoli degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita dei pro-

pri titoli.

In ogni caso, il prezzo di cessione non potrà mai essere inferiore al valore calcolato secondo i criteri previsti in caso di recesso.

Nel caso in cui il socio di controllo intenda trasferire al proposto cessionario la quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, si fa riferimento a quanto previsto con riguardo al diritto di prelazione.

Nel caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio receduto. Il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., come stabilito dall'art. 2469 c.c., secondo comma.

Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

Finchè la società manterrà la qualifica di start-up innovativa, sussistendo i requisiti di legge, le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere oggetto di cessione secondo le modalità e le forme previste dal codice civile e secondo le modalità introdotte dal D.L. n. 3/2015, art. 100-ter, commi 2-bis e 2-ter, sempre nel rispetto dei limiti di circolazione previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci che non abbiano consentito

alla decisione nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 2473 Codice civile e dalle altre disposizioni di legge, nonché negli eventuali casi previsti dal presente statuto.

La raccomandata contenente la dichiarazione di recesso deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel relativo libro sociale della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso può essere esercitato solo ed esclusivamente per l'intera quota di partecipazione del socio, a pena di inefficacia del recesso stesso.

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: fallimento, interdizione, inabilitazione.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci presa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato dalle quote di categoria "A". Nel calcolo delle maggioranze non sarà compu-

tata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti, comunicando al socio la sua esclusione.

Ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., è vietata la possibilità di liquidazione della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Qualora la società sia composta da due soci si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 c.c..

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio ricevuto o escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 terzo e quarto comma codice civile.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'articolo 2479 C.C., nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alle decisioni e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico docu-

mento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 15 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso, più breve termine, indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEE

L'assemblea è convocata per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e in ogni caso:

- a) per deliberare in ordine alla modifica del presente statuto;
- b) per deliberare sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta da singoli amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza o quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione, inoltre, potrà essere direttamente effettuata da singoli amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

La convocazione può essere effettuata, negli stessi termini, con i seguenti mezzi alternativi:

- telefax, al numero comunicato dal socio alla società;

- posta elettronica con conferma di ricezione, all'indirizzo comunicato dal socio alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e gli amministratori e, ove nominati, i sindaci siano presenti o informati della riunione, come previsto dall'art. 2479 bis C.C.. Gli amministratori e i sindaci si intendono "informati" se l'avviso di convocazione è pervenuto, con uno dei mezzi sopra indicati in modo alternativo, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Se gli amministratori o i sindaci, eventualmente nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA; SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Possono intervenire nell'assemblea coloro i quali siano legittimati a esercitare il diritto di voto, avuto riguardo alla legge e alle norme del presente statuto in materia di trasferibilità della partecipazione sociale e in materia di diverse categorie di quote.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi dell'art. 2479 bis comma secondo C.C, senza limitazioni di sorta.

Le adunanze dell'assemblea potranno svolgersi, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, secondo la strutturazione dell'organo amministra-

tivo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in ipotesi di amministratori di cui all'articolo 16, primo comma, lettera c), dall'Amministratore più anziano di età. In assenza o per impedimento di tali soggetti, l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 15 - MAGGIORANZE DECISIONALI

Nell'ipotesi di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, i soci decidono con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, delibera con l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nei quorum assembleari non sono computate le quote di categoria "B", in quanto prive del diritto di voto.

ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di due membri ad un massimo di cinque membri secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

La scelta del tipo di organo amministrativo, la nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spetta ai soci.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il tempo di volta in volta determinato dalla delibera o dalla decisione dei soci che procede alla nomina, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i non soci.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., fatta salva diversa determinazione dell'assemblea.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni, può essere riconosciuto un compenso che sarà stabilito dai soci anche sotto forma di partecipazione agli utili.

L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dai soci.

ARTICOLO 17 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi socia-

li, che non siano dalla legge riservate all'assemblea o alla decisione dei soci. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza assoluta del capitale sociale.

ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, e ove lo ritenga opportuno il Vice-Presidente.

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli ammini-

stratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio è convocato, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel presente articolo e dalle norme di legge vigenti, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente solo qualora il Consiglio sia formato da più di due membri. Se, viceversa, il Consiglio è formato

da due membri, in caso di disaccordo tra gli stessi, la decisione è rimessa ai soci che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio video-conferenza o in sola audio-conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consiglieri delegati e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, determinandone le retribuzioni anche sotto forma di partecipazione agli utili, il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del C.C..

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o altro impedimento, al Vice Presidente;
- a ciascuno degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiunta;

- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione plurima congiunta.

La rappresentanza della società spetta altresì, nei limiti della delega loro conferita, all'eventuale o agli eventuali Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori congiuntamente, possono anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che credono opportune, ad uno o più direttori per singoli settori dell'attività sociale.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori congiuntamente, ed i Consiglieri Delegati, qualora nominati e nei limiti della delega loro conferita, possono nominare procuratori in genere per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO - POTERI E DOVERI

Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma secondo, cod. civ., i soci:

a) possono volontariamente nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti;

b) debbono provvedere, nel ricorrere delle condizioni che, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina:

- alla nomina dell'organo di controllo o;

- alla nomina del solo revisore legale dei conti, se tale nomina risulti ammessa dalla legge.

Se non vietato dalla legge, l'Organo di controllo, oltre alla forma del sindaco unico, potrà essere nominato, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipo-

tesi di nomina obbligatoria, nella forma del Collegio sindacale, il quale si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice civile.

In ogni caso, e quindi anche in caso di sua nomina facoltativa, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "sindaci" o "sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

ARTICOLO 21 – REVISIONE LEGALE

All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano volontariamente nominato, o non abbiano dovuto obbligatoriamente nominare, un Revisore separato dall'Organo di controllo.

Il Revisore può essere un Revisore legale o una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche se nominato volontariamente dai soci, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso del-

l'Organo di controllo o del Revisore.

L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione dell'Organo di controllo o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dei soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio o, nel ricorrere delle condizioni fissate dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni da detta data.

ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di Start Up innovative, finchè permarrà l'iscrizione quale Start Up innovativa.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendo le modalità della

liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio che non ha acconsentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

ARTICOLO 26 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 C.C..

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Nei limiti consentiti dalla legge, e finchè la società manterrà la qualifica di start-up innovativa, la società potrà altresì emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479 – bis del Codice civile, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto anche nell'ambito di operazioni di "work for equity".

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo il caso di diritti di terzi e indisponibili, la risoluzione delle controversie, purché compromettibili, che dovessero eventualmente insorgere tra i so-

ci, nonché tra questi e la società, per effetto e nell'ambito dei rapporti sociali, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, nonché la risoluzione delle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, avverrà in conformità al Regolamento di Mediazione e Arbitrato della Curia Mercatorum di Torino.

L'organo arbitrale o di mediazione sarà integralmente nominato dalla Corte per la risoluzione delle controversie di Curia Mercatorum.

La sede della procedura sarà Torino e la stessa si terrà in lingua italiana.

ARTICOLO 28 - PUBBLICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con la delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche, in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali, i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti, affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

ARTICOLO 29 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 30 - START-UP INNOVATIVA

La società è costituita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, secondo comma, del Decreto-Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 e successive modifiche, e quindi anche quale Start-up innovativa sotto forma

di società a responsabilità limitata.

Ai sensi di tale normativa e ai fini del mantenimento della propria iscrizione presso la Sezione speciale del competente Registro delle Imprese dedicata alle Start-up innovative e fintantoché permarrà tale iscrizione, nei limiti temporali indicati dalla normativa in questione, la società, a norma di quanto previsto dall'art. 25, secondo comma, lettera e) D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni, e in deroga a quanto altrimenti previsto dall'articolo 24 del presente Statuto, non distribuirà utili.

Le quote di partecipazione sociale potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e successive modifiche nei limiti previsti dalle Leggi speciali.

Si applicano, inoltre, alla società tutte le ulteriori disposizioni dettate dalla normativa speciale prevista nella Sezione IX (articoli da 25 a 32) del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012.

DOMENICO DORONZO

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 4 febbraio 2025 al n. 5545.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "A" STATUTO, del VERBALE di assemblea dei soci è conforme all'originale.
Torino, lì 4 febbraio 2025